



COMUNE DI CASTELLEONE

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 46 del 22-12-2021

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2022 DELLE ALIQUOTE IMU DELIBERATE PER L'ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno, addì ventidue del mese di Dicembre alle ore 19:00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano :

Componente	Presenti	Assenti	Componente	Presenti	Assenti
FIORI PIETRO ENRICO	X		FERRARI ALESSIA VINCENZA	X	
BIAGGI VALERIA	X		MARCHESI FEDERICO	X	
CAMOZZI ROBERTO	X		MILANESI VINCENZO	X	
CASSANI PAOLA	X		MILANESI RICCARDO		X
DE LUCA MARCO	X		TIRELLI ALBERTO		X
EDALLO ORSOLA IDA	X		VALCARENGHI GIANLUIGI	X	
FARINA FABIO	X				

TOTALE N.

11 PRESENTI

2 ASSENTI

Assiste all'adunanza la DOTT.SSA ANGELINA MARANO, nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. PIETRO ENRICO FIORI, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2022 DELLE ALIQUOTE IMU DELIBERATE PER L'ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi, come da registrazione agli atti dell'ufficio e allegata alla futura deliberazione di approvazione dei verbali della seduta odierna;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale N. 42 in data 23 dicembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il bilancio di previsione 2021/2022/2023 ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;

Atteso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale N. 166 in data 30 dicembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale N. 3 in data 12 gennaio 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano degli Obiettivi (P.D.O.) per l'anno 2021;
- con deliberazioni di Consiglio Comunale N. 5 in data 26 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, e N. 17 in data 7 giugno 2021, esecutiva ai sensi di legge, sono state disposte variazioni del bilancio di previsione 2021-2022-2023 e del documento unico di programmazione 2021-2022-2023;
- con deliberazioni di Giunta Comunale N. 30 in data 26 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, e N. 50 in data 12 giugno 2021, esecutiva ai sensi di legge, sono state disposte variazioni al piano esecutivo di gestione a seguito delle succitate variazioni al bilancio di previsione 2021-2022-2023;
- con deliberazione di Consiglio Comunale N. 22 in data 29 giugno 2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta una variazione di assestamento generale di bilancio 2021-2022-2023 e del Documento Unico di Programmazione 2021-2022-2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale N. 62 in data 2 luglio 2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta una variazione al Piano Esecutivo di Gestione a seguito della variazione di assestamento generale di bilancio 2021-2022-2023 e del Documento Unico di Programmazione 2021-2022-2023 disposta con la succitata deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29/06/2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale N. 78 in data 29 luglio 2021, esecutiva ai sensi di legge e ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale N. 29 in data 24 settembre 2021, è stata adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale con i poteri del Consiglio Comunale ai sensi art. 175, comma 4, del Decreto Legislativo N. 267/2020 una variazione al bilancio 2021-2023 ed al documento unico di programmazione 2021-2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale N. 79 in data 29 luglio 2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata una modifica al Piano Esecutivo di Gestione a seguito della variazione al bilancio 2021-2023 ed al documento unico di programmazione 2021-2023 disposta con la succitata deliberazione G.C. N. 78/2021;
- con deliberazione di Consiglio Comunale N. 33 in data 24 settembre 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata adottata una variazione al bilancio 2021 2022 2023 ed al Documento Unico di Programmazione 2021 2022 2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale N. 96 in data 29 settembre 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata adottata una variazione al Piano Esecutivo di Gestione a seguito adozione variazione di bilancio 2021 2022 2023 e Documento Unico di Programmazione 2021 2022 2023 disposta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 24 settembre 2021;

- con deliberazione di Consiglio Comunale N. 37 in data 27 ottobre 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata adottata una variazione al bilancio 2021 2022 2023 ed al Documento Unico di Programmazione 2021 2022 2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale N. 103 in data 27 ottobre 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata adottato un aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione a seguito adozione variazione di bilancio 2021 2022 2023 e Documento Unico di Programmazione 2021 2022 2023 disposta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 27 ottobre 2021;
- con deliberazione di Consiglio Comunale N. 41 in data 29 novembre 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata adottata una variazione al bilancio 2021 2022 2023 ed al Documento Unico di Programmazione 2021 2022 2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale N. 134 in data 4 dicembre 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata adottato un aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione a seguito adozione variazione di bilancio 2021 2022 2023 e Documento Unico di Programmazione 2021 2022 2023 disposta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 29 novembre 2021.

Dato atto che il responsabile del procedimento per la presente deliberazione è il Responsabile del servizio economico finanziario;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 39 del 23/12//2020 con la quale si è proceduto alla determinazione delle aliquote dell'IMU totalmente revisionata a seguito dell'emanazione della Legge di bilancio 2021.

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, ha provveduto ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76% come aliquota da versare

allo Stato;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

DATO, pertanto, atto che la disposizione che sancisce l'inidoneità della deliberazione priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al comma 756.

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizia a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 forma, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale ma a tutt'oggi non è ancora tuttora disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale a seguito della mancata emanazione del decreto di approvazione dello stesso;

DATO, infine, atto che in caso di conferma delle aliquote deliberate per l'anno 2021 non dovrebbe essere necessaria la compilazione del nuovo prospetto.

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statuari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE

tipo di immobile

base massima minima

0,50% 0,60% 0,00% abitazione principale di lusso
0,10% 0,10% 0,00% fabbricati rurali strumentali
0,10% 0,25% 0,00% "beni merce"
0,76% 1,06% 0,00% terreni agricoli
0,86% 1,06% 0,00% Fabbricati gruppo "D"
0,86% 1,06% 0,00% altri immobili

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, **confermare** le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2022 deliberate con atto del Consiglio Comunale n. 39 del 23/12/2020 che viene in parte confermato, stabilendo la seguente articolazione:

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA MOTIVAZIONE

ABITAZIONE PRINIPALE CAT A1, A8 e A9 : 0,6 PER CENTO SOMMA ALIQUOTE IMU TASI

ALTRI IMMOBILI 0,97 PER CENTO SOMMA ALIQUOTE IMU TASI

FABBRICATI RURALI AD USO STUMENTALE DI CUI ARTICOLO 9, COMMA 3 BIS D.L. 30/12/93 N. 557 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 26/02/1994 N. 133

0,1 PER CENTO CONFERMA ALIQUOTA IN VIGORE NEL 2019

FABBRICATI COSTRUITI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE E DA QUESTA DESTINATI ALLA VENDITA, FINTANTO CHE PERMANDA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI.

ESENTI CON DECORRENZA DAL 2022

TERRENI

0,84 PER CENTO CONFERMA ALIQUOTA IMU IN VIGORE NEL 2019

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2022/2024 e il documento unico di Programmazione, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49, adottata nella presente seduta e dichiarata immediatamente eseguibile;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49,

primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):

Con N. otto voti favorevoli, N. tre voti contrari (consiglieri Camozzi, De Luca, Milanese Vincenzo) ed astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, su N. undici consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) di approvare tutto quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di confermare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da applicare nell’anno 2022 confermando, pertanto le aliquote deliberate per l’anno 2021 con atto n. 39 del 23/12/2020;

3) di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2022,

4) di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA MOTIVAZIONE	
ABITAZIONE PRINIPALE CAT A1, A8 e A9	0,60 PER CENTO SOMMA ALIQUOTE IMU TASI
ALTRI IMMOBILI	0,97 PER CENTO SOMMA ALIQUOTE IMU TASI
FABBRICATI RURALI AD USO STUMENTALE DI CUI ARTICOLO 9, COMMA 3 BIS D.L. 30/12/93 N. 557 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 26/02/1994 N. 133	0,1 PER CENTO CONFERMA ALIQUOTA IN VIGORE NEL 2019
FABBRICATI COSTRUITI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE E DA QUESTA DESTINATI ALLA VENDITA, FINTANTO CHE PERMANDA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI.	ESENZIONE CON DECORRENZA DAL 01/01/2022
TERRENI NEL 2019	0,84 PER CENTO CONFERMA ALIQUOTA IMU IN VIGORE

5) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

6) Di dare, altresì, atto che, essendo stato pubblicato sul sito *web* istituzionale del Mef-Dipartimento Finanze il Decreto 20 luglio 2021, rubricato “*Specifiche tecniche invio telematico delibere a partire dall’anno 2022*” sono state fornite le indicazioni nonché le specifiche tecniche per l’invio delle Delibere di approvazione dei Regolamenti e delle tariffe dei Tributi locali a valere dall’anno 2022. Nello specifico, l’invio dovrà avvenire utilizzando il formato elettronico che rispetta le specifiche tecniche di cui all’allegato A al Decreto in commento, ovvero:

- le Delibere devono essere documenti informatici nativi in formato *.pdf/A-1a*;
- le Delibere devono essere sottoscritte dal Responsabile del procedimento con apposizione di firma digitale, utilizzando il formato *PAdES* con estensione *.pdf*;
- le Delibere devono essere accessibili nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui alla Legge n. 4/2004;
- le Delibere devono essere leggibili mediante *software* di pubblico dominio.

In alternativa ai punti precedenti, l’Ente potrà inviare un documento informatico recante il testo della Delibera, avente le medesime caratteristiche di accessibilità e leggibilità sopra riportate, redatto secondo il Modello che verrà predisposto all’esito dell’attività di affiancamento agli Enti Locali effettuata da Anci e Upi.

La procedura del “*Portale del Federalismo fiscale*” effettua dei controlli in merito alla conformità del formato dei *file* trasmessi e sulla presenza e validità della firma elettronica, i quali avranno termine entro 48 ore dall’inserimento della delibera. Qualora il documento non superi i predetti controlli verrà automaticamente inviata all’Ente la segnalazione dell’avvenuto scarto della documentazione inserita, utilizzando gli indirizzi Pec presenti all’interno del portale Ipa. Lo stesso dicasi per l’avvenuta presa in carico e per l’avvenuto inserimento della Delibera. Gli eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche verranno pubblicati all’interno del sito *web* istituzionale del Mef-Dipartimento Finanze, unitamente al Modello del documento che potrà essere trasmesso in alternativa alla Delibera.

Le disposizioni sopra riportate non si applicano alle Delibere relative all’Addizionale comunale Irpef.

DOPODICHE'

con apposita votazione avente il seguente esito: n. undici voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANGELINA MARANO

IL PRESIDENTE
PIETRO ENRICO FIORI

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

[**X**] Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile alla sua adozione per effetto di apposita e distinta separata votazione.

Castelleone, 22-12-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANGELINA MARANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate